

N. 01326/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01789/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1789 del 2013, proposto da:  
Comune di Ponte di Legno, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.  
Davide Santoro, con elezione di domicilio presso al Segreteria del T.A.R.

contro

O.D.I. - Organismo di Indirizzo del Fondo Per Lo Sviluppo dei Comuni di Confine, in persona del  
legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata  
in Venezia, San Marco, 63;  
Comune di Taibon Agordino;

nei confronti di

Invitalia - Agenzia Per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa Spa;

per l'annullamento

della comunicazione Prot. ODI 425, del 29.7.2013, pervenuta via PEC al prot. del Comune di Ponte  
di Legno in data 31.7.2013, di rigetto definitivo del progetto n. 49 (Protocollo n. 719 del 16.7.2012)  
"Progetto integrato per completamento del sistema di trasporto pubblico locale mobilità turistica e  
sviluppo socio-economico del complesso turistico interregionale Adamello", che si allega quale  
doc. 1, in uno con la ricevuta di ricezione del protocollo comunale del 31.7.2013;

della deliberazione n. 10 del 26.7.2013 di ODI approvazione graduatoria definitiva avviso 2012,  
acquisita dal Comune di Ponte di Legno a seguito di accesso agli atti, comunicazione del 4.10.2013,  
che qui si allega quale doc. n. 2;

della deliberazione n. 9 del 15 luglio 2013, di ODI "provvedimenti" sui progetti di cui all'Avviso Pubblico 2011 - 2012, acquisita dal Comune di Ponte di Legno a seguito di accesso agli atti, con comunicazione del 4.10.2013, che qui si allega quale doc. n. 3;

della graduatoria Definitiva B. 2012 approvata con Deliberazione n. 10 del 26.7.2013, che qui si allega quale Doc. n. 4 , conosciuta dal Comune di Ponte di legno in data 31.7.2013;

del Dossier Istruttorio progetto n. 49, curato da Invitalia SPA, acquisito dal Comune di Ponte di Legno a seguito di accesso agli atti, con comunicazione del 4.10.2013, che qui si allega quale doc. n. 5;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di O.D.I. - Organismo di Indirizzo del Fondo Per Lo Sviluppo dei Comuni di Confine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Il ricorso è irricevibile per tardività.

Infatti il ricorso è stato notificato in data 13 Novembre 2013.

Il termine decadenziale di 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato era scaduto, tenendo conto del periodo di sospensione feriale, in data 12 Novembre 2013, avendo il comune di Ponte di Legno ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica il diniego impugnato in data 29 Luglio 2013.

È stata depositata in giudizio la certificazione relativa alla data di ricezione all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune ricorrente che prova l'avvenuta ricezione alla data del 29 Luglio 2013.

Tale certificazione del gestore di posta elettronica del destinatario costituisce prova necessaria e sufficiente dell'avvenuta consegna del messaggio, così come previsto dagli artt. 4 comma 6 e 6 commi 1 e 2 del D.P.R. n° 68 del 2005 (così Consiglio di Stato VI ordinanza n° 4060 del 2014).

Non è degna di considerazione la tesi del comune ricorrente secondo cui quando il messaggio viene ricevuto in un'ora successiva alla chiusura degli uffici, come nel caso di specie, la decorrenza del termine dovrebbe fare riferimento al giorno successivo.

Tale tesi infatti non trova un supporto letterale nelle norme che stabiliscono i termini per ricorrere e contrasterebbe con la finalità delle stesse norme di stabilire certezza sul computo del termine per ricorrere.

Il ricorso è pertanto irricevibile.

La particolarità del caso consente di compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)